



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV- PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da SCALIA CANDIDA in data 14.4.2023;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dal Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, dott. Alfredo Palmieri, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII;

dato atto che non è stata indicata l'attuale pendenza di procedure esecutive in relazione alle quali valutare la sospensione ex art. 70, comma 4, CCII;

ritenuta l'opportunità, a mente della disposizione appena citata, di disporre il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore nonché il divieto per quest'ultimo di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;



visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it;

DISPONE

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

DISPONE

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista – sentito il debitore – riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi al proponente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Alfredo Palmieri, a cura della Cancelleria.

Si comunichi.



Palermo, 21/04/2023

Il giudice delegato

Vittoria Rubino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.




**ALFREDO
PALMIERI**

CN = ALFREDO
PALMIERI
C = IT



I Diritti del Debitore
Segretariato Sociale
PALERMO
Sede Legale Via Villa Heloise 21 Palermo

Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento
Iscritto al n. 233 della Sezione A
del Registro Organismi del Ministero della Giustizia
"O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Palermo"



Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento

"I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo" Iscritto
al n. 233 della Sezione A del Registro Organismi Ministero della Giustizia

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 67 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019

Richiedente:

Candida Scalia

Legale del richiedente:

Avv. Giancarlo Cutraro
giancarlocutraro@pecavvpa.it

Gestore nominato:

Dott. Alfredo Palmieri
alfredo.palmieriocc@pec.it

Iscritto al n. 233 della Sezione "A"
Registro Organismi Ministero della Giustizia
Sede Legale: via Villa Heloise Palermo
Codice Fiscale 97343530826
Sito web : www.idirittideldebitore.com
PEC: idirittideldebitore.palermo@pec.it

Referente : Avv. Luca Rizzitano email: referenteocc.palermo@gmail.com

INDICERELAZIONE

- Dichiarazione del Gestore della Crisi

- Premessa

I. Posizione reddituale e patrimoniale

II. Posizione debitoria

III. Cause del sovra indebitamento

IV. Sintesi della Proposta

V. Alternativa Liquidatoria

VI. Merito creditizio

VII. Conclusioni

A handwritten signature or stamp located in the bottom right corner of the page. It consists of a stylized, cursive mark that appears to be a signature or a specific stamp, possibly indicating approval or completion.

RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

Dichiarazioni Gestore della Crisi:

Il sottoscritto dott. Alfredo Palmieri dichiara e attesta preliminarmente:

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c, e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di non sussistere, riguardo alla propria persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse.

PREMESSO

- che la Sig.ra Scalia Candida, nata [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] residente in [REDACTED] rappresentata e difesa dall' Avv. Giancarlo Cutraro per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versa, ha presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo", istanza per un Piano del Consumatore ai sensi dell'art. 67 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;
 - che l'istante intende avvalersi dei benefici di cui all'art 67 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019: *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma".*
 - che il Referente dell'Organismo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 202 14/09/2014, ha nominato lo scrivente Gestore della crisi nella procedura di cui all'oggetto.
- Tutto ciò premesso si rassegna la seguente.

Analisi dei requisiti oggettivi di accesso ai benefici al Codice della crisi e dell'insolvenza

L'Art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 disciplina l'ambito applicativo del nuovo codice della Crisi dell'insolvenza, recitando: *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.”*

Parimenti, l'ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento è definito dall' Art. 65 comma cit. decreto, per il quale: *“I debitori di cui all' Art.2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovra indebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX”;*

L'Art. 2 comma 1 lettera e), del citato decreto legislativo, definisce il “consumatore” come: *“La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.*

L'Art. 2 comma 1 lettera c), del citato decreto legislativo, definisce il “sovra indebitamento” come: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.*

L'Art. 2 comma 1 lettera a), del citato decreto legislativo, definisce lo stato di “crisi” come: *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.*

L'Art. 2 comma 1 lettera b), del citato decreto legislativo, definisce l' “insolvenza” come: *“ lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.*

Dalle analisi condotte dallo scrivente Gestore emerge come lo stesso possa considerarsi Consumatore e che si trovi in uno stato oggettivo di sovra indebitamento.

Rispetto delle condizioni ostative alla applicazione della norma: (Art. 69 comma 1)

L'istante, *ut supra* identificato:

- a. Non ha beneficiato di esdebitazione nel quinquennio pregresso, ne per due volte;

- b. Non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

I. Posizione reddituale e patrimoniale

Lo scrivente, dopo avere esaminato la documentazione raccolta, ad esito delle indagini esperite, ha convocato l'istante per ottenere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento ed ha redatto la presente.

La sig.ra Scalia ha prodotto l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare, composto da n.3 persone, ciò al fine di individuare quel delta differenziale, tra il reddito percepito e le uscite mediamente sostenute, da rendere disponibile per il soddisfacimento del ceto creditorio.

Composizione nucleo familiare: doc. 4

1. Debitore istante, *ut supra* identificato;
2. [REDACTED];
3. [REDACTED]

Attuale situazione di incapacità ad adempiere le obbligazioni

Reddito medio mensile	2.384,00
Totale rate mensili	1.611,47
Percentuale di indebitamento	67%

Dettaglio delle rate mensili sostenute:

1. *Finanziamento Intesa San Paolo: euro 54,00;*
2. *Finanziamento Findomestic n.7829: euro 442,95;*
3. *Finanziamento Findomestic n.1154: euro 108,52;*
4. *Cessione del V BPP: euro 300,31;*
5. *Delega di pagamento BPP: 328,69;*
6. *Pignoramento Carifin Italia: 377,00.*

Totale mensile: euro 1.611,47

Come evidenziato nelle tabelle su esposte, il ricorrente, si trova nella situazione descritta dalla normativa in oggetto all'Art. 2 comma 1 lettera c).

La situazione descritta dal legislatore si manifesta nel caso in esame in cui si rileva un indice di indebitamento del debitore istante pari al 67%

La proponente, infatti, a fronte di una entrata mensile certa che scaturisce da un contratto di lavoro a tempo indeterminato che la stessa esercita presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, di contra, un carico debitorio mensile quasi pari alla sua unica fonte reddituale, residuando, pertanto, una somma insufficiente a garantire la conduzione di una vita dignitosa per la stessa e per la sua famiglia.

Appare pacifico come l'adempimento dei rate delle obbligazioni assunte comprometterebbe, azzerandole, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni primari della propria famiglia.

Fabbisogno del nucleo familiare, doc. 3

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
Alimenti e vestiario	€ 450,00
Utenze domestiche	€ 250,00
Canone di locazione	€ 550,00
Spese condominiali	€ 100,00
Spese automobili ordinarie	€ 80,00
Spese sanitarie e farmaci	€ 50,00
Spese per doposcuola	€ 250,00
Spese scolastiche, ludiche per i figli	€ 100,00
Totale	€ 1.830,00

In ordine al fabbisogno mensile del nucleo familiare l'art 68 comma 3 recita: "A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale(al 4/2019 euro 458,00) moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"

Si procede alla determinazione del fabbisogno familiare sulla scorta di quanto rappresentato:

- Assegno sociale: euro 458,00
- Parametro scala di equivalenza ISEE n. 3 componenti: 2,04
- Fabbisogno mensile euro 943,32

Si rileva come le spese sostenute dal debitore e dalla sua famiglia risultino essere superiori al fabbisogno individuato secondo le previsioni di cui all'art 68, ma sensibilmente inferiori alle risultanze ISTAT, che per famiglie di analoga composizione e nel medesimo territorio di riferimento individuano un importo medio di 2.451,80 euro mensili.

Fonti di reddito dell'Istante da destinare al pagamento del debito al netto delle imposte dovute, Doc. 6

<i>CU/2021</i>	<i>Busta Paga 2/2023</i>
33.181,28 (lordo)	1.998,43

Tra le fonti di reddito che la proponente può rendere disponibili per il soddisfacimento del ceto creditorio deve annoverarsi, oltre al reddito da lavoro percepito, l'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS in misura mensile pari ad **euro 350,00. (doc. 33)**

Sulla base di quanto esposto la porzione di reddito disponibile da destinare al pagamento del ceto creditorio non può eccedere l'importo di euro 518,00 mensili, un importo che tiene conto delle ragioni creditorie e della



necessità di dover assicurare all'istante un reddito disponibile mensile che le consenta di soddisfare i bisogni propri e dei propri figli.

Reddito medio mensile familiare	2.348,00 (1.998,00 + 350,00)
Elenco spese mensili dichiarate dall'Istante	1.830,00
Reddito Disponibile	518,00

Atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio pregresso (Art. 67 comma 2 lett. c), doc. 22

Dalla documentazione fornita allo scrivente Gestore, la situazione di sovra indebitamento dell'istante non risulta determinata da atti compiuti dallo stesso con colpa grave, malafede o frode.

Parimenti, l'istante, non ha posto in essere alcun atto dispositivo del proprio patrimonio nel periodo considerato.

Beni mobili registrati, doc. 2

La Sig.ra Scalia risulta titolare del seguente bene mobile registrato:

- Fiat [REDACTED] [REDACTED] d'anno d'immatricolazione 2004;

Il valore stimato del bene sul mercato oscilla entro un range che varia da euro 2.000,00 – 3.000,00.

Per la valutazione di mercato del bene sopra descritto sono state considerate le quotazioni fruibili gratuitamente on-line su siti di settore.

Trattasi dell'unica autovettura del nucleo familiare, necessaria per recarsi sul luogo di lavoro e svolgere le conseguenti attività di gestione quotidiana, pertanto si ritiene di poter estromettere la stessa dal calcolo del patrimonio disponibile, in ragione, peraltro, dell'esiguo valore di stima, ininfluente ai fini dell'estinzione della complessiva posizione debitoria.

Beni immobili, doc. 30

La Sig.ra Scalia risulta non risulta titolare di alcun bene immobile.

II. Posizione debitoria

Il nominato Gestore ha proceduto a richiedere a mezzo p.e.c. certificazione del credito vantato a ciascun creditore, si riproduce l'elenco delle precisazioni pervenute, precisando che, nei casi di mancato riscontro da parte del ceto creditorio formalmente interpellato, si è provveduto attraverso l'importo debitorio risultante dalle banche dati ufficiali e/o attraverso la documentazione fornitaci dal proponente debitore.

<i>Creditore</i>	<i>Categoria privilegio debito</i>	<i>Debito residuo</i>
OCC, "I diritti del Debitore, Palermo"	Prioritari ex. art. 6 CCII	€ 1.736,00
Avv. Giancarlo Cutraro	Prioritari ex. art. 6 CCII	€ 1.400,00
Agenzia delle Entrate Riscossione, doc.15	Privilegio generale	€ 18.575,08
Intesa San Paolo	Chirografo	€ 6.305,00
Findomestic Fin. N. ...7829	Chirografo	€ 32.486,10
Findomestic Fin. N. ...1154	Chirografo	€ 7.940,67
BPP 660 1260760 (cessione del V) (doc.16)	Chirografo	€ 18.270,12
BPP 661 1295353 (delega di pagamento) (doc. 16)	Chirografo	€ 21.158,61
Carifin Italia S.p.A (doc.32)	Chirografo	€ 24.445,29
TOTALE		€ 132.226,12

III. Cause del sovra indebitamento e diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (Art. 68 comma 2 lett. a)

L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del piano di risanamento, congiuntamente a quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto con l'istante, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento.

Le ragioni dell'indebitamento della sig.ra Scalia possono individuarsi nelle oggettive difficoltà nel sostenere economicamente la propria famiglia esclusivamente con il proprio reddito.

La sig.ra Scalia è da sempre il solo membro familiare in possesso di un reddito certo e continuativo, derivante dal contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione.

L'ex marito, infatti, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa stabile, contribuendo in modo discontinuo attraverso piccoli lavori saltuari ai quali non era possibile affidarsi.

La nascita del primo figlio, avvenuta nel 2008, altera sensibilmente gli equilibri finanziari familiari, accrescendo inevitabilmente le spese mensili, che ricomprendono ora non solo affitto, utenze e beni primari ma anche e soprattutto spese per il sostentamento di un neonato.

Il 20 settembre 2016 i due coniugi si separano consensualmente e nella medesima sede viene previsto a carico del sig. ██████████ corresponsione di un importo mensile a titolo di assegno familiare per i due figli pari ad euro 400,00. (doc. 23-24)

La separazione produce per la sig.ra Scalia ulteriori costi da sostenere: legali, relativi al trasloco nonché costi per l'acquisto di una piccola auto, di cui la proponente difettava perché portata via dal coniuge in sede di separazione.

Necessario precisare come la discontinuità nell'impegno lavorativo si traduca in una discontinuità del versamento dell'assegno familiare, circostanza che può evincersi dai reiterati solleciti effettuati dall'avv.

Eliana D'Aura nei confronti del [REDACTED]

Parimenti si evince come nel ricorso avanzato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la proponente richieda la corresponsione della mensilità arretrate da luglio a novembre 2020, mai corrisposte sebbene l'importo dell'assegno familiare fosse stato ridotto da euro 400,00 a euro 300,00. (doc. 23)

Ne consegue che anche a seguito della separazione è sempre la sig.ra Scalia a sopperire alle esigenze familiari ed al sostentamento dei due figli, a quel tempo di anni sette e uno e mezzo.

Le circostanze sopra rappresentate hanno mosso la debitrice a contrarre nuovi prestiti con BPP (doc. 7-8) nel 2017 e nel 2019, con Findomestic e Intesa San Paolo nel 2020 e nel 2021 (doc. 10-12)

Sebbene la ricorrente fosse già oberata dalle rate mensili, tanto da impedirne la regolare corresponsione, le successive obbligazioni le venivano comunque concesse con favore in ragione della sua redditività e dell'affidabilità del suo datore di lavoro.

Appare pacifico come l'adempimento delle rate delle obbligazioni avrebbe compromesso, azzerandole, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni primari della propria famiglia.

Il debitore, quindi, ha agito in stato di necessità e bisogno, circostanza che, peraltro, per norma e prassi comportamentale dei soggetti eroganti, avrebbe dovuto essere valutata dagli stessi prescindendo da ogni dichiarazione resa dal debitore.

IV. Sintesi della proposta

Durata del Piano del Consumatore

La durata del piano del consumatore è argomento particolarmente dibattuto da dottrina e giurisprudenza, all'uopo, nella normativa che ci occupa nulla si rileva, non rinvenendosi limiti temporali normati.

Sul punto di è esclusa l'applicabilità della giurisprudenza formatasi in materie di concordato preventivo. Infatti la procedura concorsuale rappresentata è diversa sia nei presupposti, in quanto "*applicata alle imprese*", sia e nelle finalità perché orientata alla tutela del creditore.

Tanto premesso la durata del presente piano del consumatore, pari ad anni 6 e, pertanto, con un piano di ammortamento di 72 mensilità, pare del tutto in linea con la consolidata giurisprudenza della competente sezione del Tribunale Civile di Palermo.

Nella proposta è stato previsto un pagamento rateale che possa essere per il debitore sostenibile, e che coniughi al contempo le ragioni creditorie assicurando un grado di soddisfacimento che non cagioni loro eccessivo nocumento.

Piano rateale

La proposta di Piano del Consumatore prevede il pagamento dei creditori del ricorrente secondo le modalità di seguito illustrate.

Creditore	Categoria privilegio debito	Debito residuo	Offerta %	Importo offerto	Mesi	Importo Rata
OCC, "I diritti del Debitore, Palermo"	Prioritari ex. art. 13, Legge 3/2013	€ 1.736,00	100,00%	€ 1.736,00	4	€ 434,00
Avv. Giancarlo Cutraro	Prioritari ex. art. 13, Legge 3/2013	€ 1.400,00	100,00%	€ 1.400,00	4	€ 350,00
Agenzia delle Entrate Riscossione	Privilegio generale	€ 18.484,33	30,00%	€ 5.545,30	72	€ 77,02
Intesa San Paolo	Chirografo	€ 6.305,00	25,00%	€ 1.576,25	72	€ 21,89
Findomestic Fin. N. ...7829	Chirografo	€ 32.486,10	25,00%	€ 8.121,53	72	€ 112,80
Findomestic Fin. N. ...1154	Chirografo	€ 7.940,67	25,00%	€ 1.985,17	72	€ 27,57
BPP 660 1260760 (cessione del V)	Chirografo	€ 18.270,12	25,00%	€ 4.567,53	72	€ 63,44
BPP 661 1295353 (delega di pagamento)	Chirografo	€ 21.158,61	25,00%	€ 5.289,65	72	€ 73,47
Carifin ceduto Rubicon SPV	Chirografo	€ 24.445,29	25,00%	€ 6.111,32	72	€ 84,88
TOTALE		€ 132.226,12		€ 36.332,75		€ 461,07

Con la presente proposta di accordo il ricorrente rende complessivamente disponibile una somma pari ad **euro 36.332,75** dilazionando il nuovo debito in 72 rate mensili pari ad anni 6.

La proposta prevede:

- che le prime 4 rate di euro **434,00** siano destinate al pagamento dei costi di procedura dell'Organismo;
- le successive 4 (dalla n. 5 alla n. 8) rate di euro **350,00** saranno destinate al pagamento della parcella dell'avvocato Cutraro,
- che a partire dalla rata n. 9 l'importo complessivo pari ad **euro 461,07** sarà distribuito al ceto creditorio secondo gli importi e l'arco temporale previsto dalla tabella rateale di cui sopra.

V. Alternativa liquidatoria (Art. 67. Comma 4)

Il metro di parametro con l'alternativa liquidatoria ha la finalità di rendere edotto l'On. Tribunale Adito nella Persona del Giudice Delegato, di come la proposta avanzata dal Consumatore soddisfi le ragioni creditorie in una ottica comparativa.

L'art 7 co. 1 sui, presupposti di ammissibilità, all'uopo prevede che: "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai

beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”

Nella fattispecie che ci occupa, l'assenza di patrimonio da liquidare priva la comparazione di uno dei suoi fattori rendendo, altresì, non perseguibile la procedura di cui all'art. Art. 268 del D.L.gs. 12 gennaio 2019 n. 14.

Pertanto, in un'ottica comparativa, la percentuale di soddisfacimento affidata dal presente piano al ceto creditorio appare quella maggiormente realizzabile e soddisfacente per gli stessi.

Riepilogo

Reddito medio mensile	€ 2.348,00
Rate mensili dopo l'omologa	€ 461,07
Reddito disponibile dopo l'omologa	€ 1.886,93

VI. Merito creditizio

Ai fini della concessione di un qualsivoglia finanziamento gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare un'analisi sull'affidabilità del cliente. Tale analisi, denominata valutazione del merito creditizio consiste nella disamina di quattro aspetti: il patrimonio, le garanzie disponibili, la presenza di garanti e il reddito.

La valutazione che certamente deve condursi è quella relativa al rapporto rate reddito, che nella fattispecie che ci occupa si rileva essere pari al 67%.

Dettaglio delle obbligazioni contratte in ordine cronologico di stipula:

1. *Carifin Italia S.p.A. (2007- oggi pignoramento): 377,00;*
2. *Cessione del V BPP (2017): euro 300,31;*
3. *Delega di pagamento BPP(2019): 328,69;*
4. *Finanziamento Findomestic n.7829 (2020): euro 442,95;*
5. *Finanziamento Findomestic n.1154 (aprile 2021): euro 108,52;*
6. *Finanziamento Intesa San Paolo (dicembre 2021): euro 54,00.*

Le obbligazioni contratte hanno progressivamente ridotto il reddito mensile della ricorrente sino a rendere impossibile la regolare corresponsione degli importi mensili e tali da pregiudicare l'importo necessario alla sopravvivenza.

Il debitore, come meglio specificato nella causa dell'indebitamento, ha agito in stato di necessità e bisogno, circostanza che, peraltro, per norma (art. 124-bis del TUB) e prassi comportamentale dei soggetti eroganti, avrebbe dovuto essere valutata dagli stessi prescindendo da ogni dichiarazione resa dal debitore.

Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore

(Art. 68 comma 2 lett. b)

L'istante ha provveduto a fornire la documentazione prevista dalla norma e la stessa può ritenersi ragionevolmente completa e attendibile.

Nel dettaglio risulta allegata alla presente:

1. Documenti identità Debitore;
2. Elenco Beni Mobili;
3. Elenco Spese Mensili;
4. Certificato stato di famiglia;
5. Certificati di residenza;
6. Busta paga 02/03;
7. Copia contratto BPP N. [REDACTED];
8. Copia contratto BPP N. [REDACTED];
9. Copia contratto Carifin;
10. Copia contratto di fin. Findomestic n. [REDACTED];
11. Copia contratto di fin. Findomestic n. [REDACTED];
12. Copia contratto di fin. Intesa San Paolo;
13. Copia contratto di locazione;
14. Crif;
15. Nota precisazione del credito ADERIS;
16. Nota di precisazione del credito BPP;
17. Copia contratto di pignoramento Carifin;
18. Ordinanza di assegnazione somme Carifin;
19. Estratto di Ruolo;
20. Estratto Conto 2017-2021;
21. Mancato accesso ai benefici di cui alla legge 3/12;
22. Mancato compimento di atti dispositivi;
23. Ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio;
24. Sentenza di separazione;
25. CUD 2017 redditi 2016;
26. CUD 2019 redditi 2018;
27. CUD 2020 redditi 2019;
28. CUD 2021 redditi 2020;
29. CUD 2022 redditi 2021;
30. Risultanze Catastali;



31. Copia contratto Carifin;
32. Conteggio estintivo Carifin ceduto Rubicon SPV;
33. Erogazione assegno unico.

VII. Conclusioni

Attuabilità del Piano e idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori.

Sulla base della documentazione preliminare richiesta ed esaminata può, a ragione, ritenere che la sig.ra Candida Scalia soddisfi i requisiti oggettivi e soggettivi per l'avvio di una procedura di sovra indebitamento e che la proposta di ristrutturazione del debito possa ritenersi ragionevolmente perseguibile.

Per i creditori, privi di garanzie reali o personali, il Piano rappresenta una proposta sostenibile per un soddisfacimento seppure parziale dei crediti vantati.

Orbene, il nominato Gestore della Crisi stima che la proposta di ristrutturazione del debito in esame, seppur con i limiti di ogni giudizio prognostico effettuato ex ante, costituisca una soluzione conveniente e di probabile realizzazione.

Il Gestore della Crisi
Dott. Alfredo Palmieri

Sig.ra Candida Scalia

